

# Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 27 maggio 2016 n. 22245 - Fiale, pres.; Di Stasi, est.; Filippi, P.M. (diff.) - Giunta, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Siracusa 2 dicembre 2013*)

## **Ambiente - Aria - Illecita installazione o attivazione di impianto - Contravvenzione prevista dall'art. 279, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.**

*La contravvenzione prevista dall'art. 279, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile indipendentemente dal fatto che le emissioni in atmosfera superino o meno i valori limite stabiliti dalla legge attesa la natura formale del reato (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 28 dicembre 2011, n. 48474, Papa, rv. 251.618.

\*

Cass. Sez. III 25 maggio 2016, n. 21959 - Ramacci, pres.; Riccardi, est.; P.G. in proc. Menduni, ric.

## **Sanità pubblica - Rifiuti - Elementi qualificanti della gestione illecita.**

*Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 11 febbraio 2016, n. 5716, Isoardi, rv. 265.836.

\*

Cass. Sez. III 25 maggio 2016, n. 21936 - Amoresano, pres.; Gai, est.; Tocci, P.M. (conf.) - Ascolese, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Avellino 4 giugno 2014*)

## **Sanità pubblica - Rifiuti - Raggruppamento e abbruciamento.**

*Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli in quantità giornaliere non superiori a 3 m steri per ettaro dei materiali vegetali di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, non sono sanzionate penalmente ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 256 bis (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 10 febbraio 2016, n. 5504, Lazzarini, rv. 265.838 (massima riportata nel *Massimario* del numero 3 - Mag-Giu - 2016 di questa Rivista).

\*

Cass. Sez. III 16 maggio 2016, n. 20150 - Ramacci, pres.; Spinaci, P.M. (diff.) - Liberati, est.; Ravasio, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Novara 18 marzo 2014*)

## **Ambiente - Danno ambientale - Legittimazione delle associazioni ambientaliste.**

*Il danno diverso da quello ambientale che legittima gli enti territoriali deve derivare dalla lesione di interessi locali specifici e differenziati e tale danno può essere anche di natura non patrimoniale ed essere riconosciuto anche a favore delle associazioni ambientaliste, per il pregiudizio arrecato alla attività da esse svolta per la valorizzazione e la tutela dei territori (1).*

(1) Con riferimento al danno diverso che legittima gli enti territoriali ad agire, vedi: Cass. Sez. III 23 maggio 2012, n. 19437, Fundarò ed a., rv. 252.907. Relativamente alla natura anche non patrimoniale del danno, vedi: Cass. Sez. IV 11 giugno 2014, n. 24619, Salute, rv. 259.153.

\*

Cass. Sez. III 4 maggio 2016, n. 18493 - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Marinelli, P.M. (conf.) - Giacobelli, ric. (*Conferma App. Lecce 20 marzo 2015*)

## **Caccia e pesca - Caccia - Piani faunistici venatori.**

*La natura di strumenti di pianificazione della attività faunistico-venatoria dei suddetti piani venatori regionali comporta, per chi intenda esercitare la caccia, un onere di informazione circa la loro esistenza ed il loro contenuto, costituendo obbligo di colui che si accinga ad esercitare l'attività*

venatoria preventivamente verificare quale sia la pianificazione territoriale al riguardo, allo scopo di individuare le aree nelle quali la caccia sia consentita e possa quindi lecitamente essere esercitata, attraverso la consultazione della cartografia allegata ai piani venatori regionali. Le tabelle apposte nelle varie zone individuate dai piani venatori hanno la diversa funzione di delimitare fisicamente i confini delle zone stesse, che debbono, evidentemente, essere preventivamente individuate come quelle nelle quali, sulla base della suddetta pianificazione regionale, sia consentita la caccia. Ne consegue che l'esercizio della caccia in un'oasi provinciale di protezione faunistica, agevolmente individuabile nella sua estensione fisica sulla base della conformazione dei luoghi non può dirsi compiuto ignorando il divieto solo perché non erano presenti le tabelle (1).

(1) Con riferimento al soggetto sul quale grava l'onere di dimostrare la conoscenza della proibizione dell'attività venatoria nell'ipotesi in cui vi sia o meno la tabellazione *in loco*, v.: Cass. Sez. III 23 settembre 2013 n. 39112, Tarquinio, rv. 257.525; nonché Cass. Sez. III 13 marzo 2012 n. 9576, Falco, rv. 252.249.

\*

Cass. Sez. III 14 aprile 2016, n. 15460 - Fiale, pres.; Di Nicola, est.; Canevalli, P.M. (diff.) - Ingegneri, ric. (*Conferma App. Venezia 10 luglio 2014*)

### **Ambiente - VIA - Tutela del paesaggio - Bene paesaggistico posto in pericolo dalla condotta esecutiva di opere non autorizzate - Individuazione.**

*Quando è richiesta una valutazione di impatto ambientale, il bene paesaggistico, posto in pericolo dalla condotta esecutiva di opere non autorizzate, non va individuato secondo un criterio di perimetrazione fisica, nel senso che non è necessariamente e soltanto il bene, oggetto materiale del reato e cioè quello sul quale cade l'attività fisica del reo, ma qualunque bene paesaggistico che, in via diretta o indiretta, possa subire pregiudizio dall'esecuzione dei lavori non autorizzati, con la conseguenza che, in tal caso, le autorità preposte alla tutela del vincolo devono rimuovere il limite legale all'esercizio del diritto, configurandosi, in caso diverso ossia in assenza della prescritta autorizzazione, l'integrazione della fattispecie incriminatrice ex art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004 (1).*

(1) Relativamente al principio secondo il quale anche con riferimento alla valutazione di compatibilità paesaggistica l'esecuzione di opere non autorizzate dev'essere individuata considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio, v.: Cass. Sez. III 13 gennaio 2012, n. 889, Falconi, rv. 251.641.

\*

Cass. Sez. III 13 aprile 2016, n. 15405 - Fiale, pres.; Mocci, est.; Filippi, P.M. (conf.) - Oggiano, ric. (*Dichiara inammissibile App. Lecce 4 giugno 2014*)

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito incontrollato - Soggetti responsabili.**

*Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile non soltanto in capo ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma 1 della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche nei confronti di qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 c.c., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 10 giugno 2010, n. 22035, Brilli, rv. 247.626, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2010, 3, 706.

\*

Cass. Sez. III 11 aprile 2016, n. 14749 (c.c.) - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Di Nardo, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Mereu ed a., ric. (*Conferma Trib. Cagliari 14 maggio 2013*)

### **Caccia e Pesca - Caccia - Efficacia autorizzazione al porto di fucile per uso caccia.**

*L'autorizzazione al porto di un fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma anche se attuato non per l'attività venatoria, ma per fini diversi, anche non leciti (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. I 5 marzo 2010, n. 8838, Curridori, rv. 246.379.

\*

Cass. Sez. III 6 aprile 2016, n. 13735 - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Di Nardo, P.M. (conf.) - Adami, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Terni 27 settembre 2013*)

### **Ambiente - Realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione - Soggetti responsabili.**

*Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione (o di gestione di impianto di cui, come nel caso in esame, non siano state autorizzate, ai sensi dell'art. 269, comma 8, modificazioni sostanziali), di cui all'art. 279, d.lgs. n. 152 del 2006, ha natura permanente, e dunque non si*

*esaurisce con la condotta di chi lo costruisce (o apporta le modificazioni), ma è commesso anche dai successivi responsabili che proseguono l'esercizio dell'attività produttiva, in quanto anche su costoro grava l'obbligo di chiedere il rilascio del titolo abilitativo per le emissioni atmosferiche prodotte o di cessare l'attività in assenza dello stesso (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. I 23 gennaio 2015, n. 3206, Pasquinelli, rv. 262.009; Cass. Sez. III 20 marzo 2008, n. 12436, Contento, rv. 238.924.

\*

Cass. Sez. III 6 aprile 2016, n. 13734 - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Di Nardo, P.M. (parz. diff.) - Guillari, ric. (*Conferma App. Napoli 7 giugno 2013*)

#### **Sanità pubblica - Rifiuti - Individuazione del rifiuto.**

*Le caratteristiche del rifiuto e la sua classificazione, considerata la natura, non necessitano, di regola, di particolari verifiche o analisi, essendone immediatamente rilevabile la provenienza, trattandosi di materiali di cui solitamente ci si disfa, salvo destinarli a successivi impieghi che vanno, però, dimostrati (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 8 luglio 2015, n. 29084, Favazzo, rv. 264.121.

\*

Cass. Sez. III 6 aprile 2016, n. 13731 - Amoresano, pres.; Liberati, est. - Torretta, ric.

#### **Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito, in assenza della prescritta autorizzazione, di rifiuti speciali pericolosi (veicoli, olii esausti, parti di motori, pneumatici, materiali vari in ferro, plastica e cemento - Legislazione emergenziale.**

*La previsione incriminatrice di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), d.l. 172 del 2008, convertito in legge 210 del 2008, avendo natura di norma eccezionale e temporanea (come si ricava dal tenore e dalle finalità delle disposizioni stesse, applicabili a determinate condotte poste in essere in un determinato ambito territoriale interessato dallo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, con la previsione di misure straordinarie temporanee, tra cui una disciplina sanzionatoria che contempla pene sensibilmente più afflittive rispetto a fattispecie analoghe contemplate dal d.lgs. 152 del 2006, la trasformazione di violazioni di natura contravvenzionale in delitti o la previsione di sanzioni penali per condotte altrimenti non aventi rilevanza penale, come riconosciuto espressamente anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 83 del 5 marzo 2010), è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 2, comma 5, c.p. e, di conseguenza, si applica ai fatti commessi durante il suo periodo di vigenza, anche se, come nel caso di specie, sono giudicati quando è cessata la situazione emergenziale da essa presupposta (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 20 gennaio 2014, n. 3718, Matei, rv. 258.318.